

PROTOCOLLO DI SOTTOSCRIZIONE UNICA

N° 0246/CE DEL 28/02/2024

TRA LE SOTTOSCRITTE SOCIETA'

- La società VIMERCATI S.P.A.
Forma giuridica: S.P.A. Capitale Sociale € 8.291.111,00
Sede Sociale situata VIA VINCENZO MONTI 38 20016 PERO (MI)
Iscritta al Registro imprese di Milano al n° MI1861504

Rappresentata da un Procuratore, munito dei necessari poteri,

di seguito denominata « il Conduttore »

DA UNA PARTE,

E:

ECONOCOM International Italia S.p.A. - Capitale Sociale € 31.128.080,00 i.v. - Registro Imprese di Milano numero 07933030152. - C. F. e P. IVA 07933030152 - Sede Sociale: 20156 Milano, Via Varesina n° 162 società unipersonale - direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c.: Econocom Group SE

Rappresentata da un Procuratore, munito dei necessari poteri,

qui di seguito denominata « ECONOCOM » o « il Locatore »

DALL'ALTRA PARTE,

(Il Conduttore ed ECONOCOM sono di seguito congiuntamente denominati "Parti")

PREMESSO CHE:

Il Locatore ed il Conduttore frequentemente concludono contratti di locazione denominati «EVOLUTION» e / o denominati «CAPACITY» di prodotti nuovi o usati con servizi.

Le relazioni contrattuali di locazione sono regolate dalle disposizioni contenute nei seguenti separati documenti che, ciascuno nell'ambito proprio, sono destinati a disciplinare unitariamente il rapporto di locazione:

il contratto di locazione denominato EVOLUTION

- Condizioni Generali di locazione di prodotti con servizi,
- Condizioni Particolari che definiscono le modalità particolari della locazione dei prodotti (durata della locazione, canone di locazione, ecc.) e la lista dei servizi richiesti dal Conduttore,
- Allegati (da I a IV) Condizioni di applicazione dei servizi locativi, contenenti le specifiche complete dei servizi sottoscritti dal Conduttore.

il contratto di locazione denominato CAPACITY

- Condizioni Generali di locazione di prodotti con servizi,
- Condizioni Particolari che definiscono le modalità particolari della locazione dei prodotti (Capacità Netta di Impegno, Periodo di Realizzazione, durata della locazione, canone di locazione, ecc.) e la lista dei servizi richiesti dal Conduttore.
- Allegati (da I a IV) Condizioni di applicazione dei servizi locativi, contenenti le specifiche complete dei servizi sottoscritti dal Conduttore.

L'insieme dei documenti contrattuali viene nel seguito definito come «il Contratto di locazione»

Il Conduttore ha richiesto di poter usufruire di particolare flessibilità, uniformità e semplicità di criteri nella gestione del rapporto contrattuale ed ha chiesto di formalizzare le condizioni di un accordo quadro per la sottoscrizione unica del Contratto di locazione di prodotti (di seguito "Protocollo").

Tutto ciò premesso,

Milano,

IL LOCATORE

.....
(timbro e firma)

IL CONDUTTORE

.....
(timbro e firma)

PROTOCOLLO DI SOTTOSCRIZIONE UNICA

N° 0246/CE DEL 28/02/2024

a scopo di semplificazione ed al fine di ridurre allo stretto necessario le formalità di sottoscrizione in caso di locazione di prodotti con servizi, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1: PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e rappresentano quindi espressione e manifestazione della volontà negoziale delle Parti.

ARTICOLO 2: OGGETTO

2.1 La sottoscrizione del presente Protocollo, dei suoi allegati:

Allegato 1 « Condizioni Generali di locazione di prodotti con servizi »

Allegato 2 « Condizioni di applicazione dei servizi locativi – Allegati da I a IV »

(di seguito congiuntamente “Allegati”)

avrà come effetto l'applicazione delle suddette Condizioni Generali e dei suddetti Allegati a tutte le richieste di nuovo Contratto di locazione - nella versione Evolution e/ o nella versione Capacity - con servizi formulate dal Conduttore ad ECONOCOM nel corso del periodo di validità del presente Protocollo.

Sulla base di quanto sopra, i Contratti di locazione - nella versione Evolution e/ o nella versione Capacity - a venire, aventi per oggetto la locazione di prodotti con servizi, stipulati tra ECONOCOM ed il Conduttore saranno materializzati unicamente dalla sottoscrizione delle Condizioni Particolari e degli ulteriori allegati non inclusi nel presente Protocollo, restando peraltro inteso tra le Parti che tutte le obbligazioni contrattuali saranno regolate, ciascuno nell'ambito proprio, da un contratto di locazione complessivo e atipico regolato da:

A) le Condizioni Generali e gli Allegati uniti al presente Protocollo sub 1 e sub 2, e controfirmati dal Conduttore come parte integrante del presente Protocollo;

B) le Condizioni Particolari e gli ulteriori allegati non inclusi nel presente Protocollo, sottoscritti di volta in volta per tutti i successivi contratti che saranno stipulati tra il Conduttore ed il Locatore a fronte del presente Protocollo - portanti il numero di riferimento del singolo Contratto di locazione - che alle precedenti condizioni sub A) faranno semplice riferimento recettizio, ove non siano espressamente riprodotte.

2.2 Resta sin da ora inteso che sarà facoltà del Locatore procedere in ogni momento alla cessione dei prodotti locati, dei contratti esecutivi sottoscritti in esecuzione del presente Protocollo nella loro globalità, e/o dei soli crediti dallo stesso originati – in virtù ed in forza dell'art. 7.2 e ss delle Condizioni Generali di locazione - a terzi, ivi denominati “Ente Cessionario”. Il Conduttore presta fin d'ora il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso a quanto sopra, impegnandosi a sottoscrivere - a semplice richiesta del Locatore - ogni documento funzionale alla migliore formalizzazione a livello giuridico, fiscale e/o amministrativo delle operazioni sopramenzionate.

ARTICOLO 3: DURATA

3.1 Il presente Protocollo entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti e terminerà il 31.12.2025. Alla sua scadenza, le Parti potranno sottoscrivere un nuovo Protocollo contenente i documenti in vigore a tale data.

Resta impregiudicato in ogni caso, ed in particolare in caso di modifica unilaterale da parte di ECONOCOM delle Condizioni Generali di locazione di prodotti con servizi o degli Allegati corrispondenti, il diritto di ECONOCOM di disdire in ogni momento il presente Protocollo comunicando al Conduttore tale disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con un preavviso di 1 mese.

Milano,

IL LOCATORE

.....
(timbro e firma)

IL CONDUTTORE

.....
(timbro e firma)

PROTOCOLLO DI SOTTOSCRIZIONE UNICA

N° 0246/CE DEL 28/02/2024

In tal caso, ECONOCOM ed il Conducente potranno negoziare la sottoscrizione di un nuovo protocollo.

Resta inteso che nessuna indennità, rimborso e/o compenso, a qualsiasi titolo, sarà dovuto da ECONOCOM al Conducente nell'ipotesi di recesso nei termini sopra previsti.

3.2 Anche in caso di disdetta e /o di cessazione del presente Protocollo, e quale che sia la causa, i contratti sottoscritti in precedenza secondo quanto previsto dall'art. 2 ed in essere a tale data, rimarranno in vigore alle condizioni del presente Protocollo fino alla loro naturale scadenza e le Parti si impegnano irrevocabilmente a portare a termine tutti gli adempimenti rispettivamente in essere a proprio rispettivo carico, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 4: INTEGRALITA' DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo e i suoi Allegati riflettono tutte le intese e gli accordi tra il Locatore e il Conducente relativi all'oggetto del presente Protocollo ed espressamente sostituiscono qualsiasi dichiarazione, comunicazione, offerta, proposta, impegno reso o assunto prima della stipulazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 5: MODIFICHE - TOLLERANZE

Il presente Protocollo e le sue eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno necessariamente risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dai rispettivi rappresentanti delle Parti, debitamente abilitati, in quanto le Parti hanno scelto tale forma come convenzionalmente essenziale.

Si conviene formalmente che ogni tolleranza o rinuncia di una delle Parti ad una facoltà prevista a suo favore o all'esatta osservanza di impegni assunti in virtù del presente Protocollo, qualsiasi ne siano la frequenza o la durata, non potranno valere come modifica, né faranno sorgere diritto alcuno.

ARTICOLO 6: FORO COMPETENTE

Per ogni controversia scaturente dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente Protocollo e delle sue eventuali successive proroghe e/o novazioni, o comunque collegantesi con lo stesso, anche in ipotesi di continenza e/o connessione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Il presente Protocollo, fatto in duplice copia una per ciascuna delle Parti, è composto da:

- 3 PAGINE CONTENENTI IL PROTOCOLLO DI ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE UNICA
- 13 PAGINE CONTENENTI LE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
- 10 PAGINE CONTENENTI GLI ALLEGATI DA I A IV

Milano,

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

.....

(Timbro e firma)

.....

(Timbro e firma)

Il Conducente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente Protocollo:

- art 3 (Durata)
- art. 5 (Forma scritta convenzionalmente essenziale)
- art. 6 (Foro competente).

Milano,

IL CONDUTTORE

.....

(Timbro e firma)